

PARTE I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 19 novembre 2002, n. 41.

Norme a favore dei soggetti in attesa di trapianto d'organo, dei trapiantati e dei donatori.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione, nell'ambito dell'azione programmata sui trapianti, promuove interventi mirati per agevolare i pazienti in attesa di trapianto e trapiantati di organi e tessuti, attraverso la concessione di contributi alle spese di carattere non sanitario.

Art. 2 (Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge, a condizione che il loro reddito individuale non sia superiore ad euro 55.000,00:

- a) i soggetti inseriti nelle liste e tipizzati;
- b) i soggetti chiamati per l'effettuazione di trapianto di organi o tessuti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private, in Italia o all'estero.

Art. 3 (Rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno)

1. Le aziende sanitarie locali (ASL) corrispondono integralmente:
 - a) le spese di viaggio sostenute dal paziente nei limiti della tariffa ferroviaria o della tariffa aerea o, in caso di utilizzo del proprio mezzo di trasporto, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, nei seguenti casi:

quinto del costo vigente al tempo della benzina super per ogni chilometro percorso, nonché il rimborso delle spese sostenute per il pagamento di pedaggi autostradali. Il rimborso chilometrico è calcolato sulla più breve distanza viaria possibile tra il luogo di residenza dell'assistito e quello dove è ubicata la struttura sanitaria.

3. Il rimborso deve essere erogato dalle ASL entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta da parte dell'assistito.

Art. 7

(Trapianto d'organo o parte di esso tra persone viventi consanguinee o legate da rapporto di coniugio o da altra parentela)

1. A tutti i donatori d'organo, o parte di esso, se consanguinei o legati da rapporto di coniugio o da altra parentela, per il trapianto tra persone viventi è concesso l'esonero totale dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie connesse alla donazione.

2. I contributi di cui all'articolo 3 si applicano anche al donatore di organo o parte di esso.

Art. 8

(Trasporto del feretro)

1. Le ASL rimborsano, a fronte di spese debitamente documentate ed entro il limite di euro 3.100,00, le spese di trasporto dei feretri dei donatori e dei feretri dei pazienti trapiantati o in attesa di trapianto se il decesso avviene in periodi di ricovero presso il centro trapianti.

Art. 9

(Inserimento ed estensione dei benefici ai cittadini stranieri residenti nella Regione)

1. E' consentito l'accesso alla liste d'attesa per il trapianto per i cittadini stranieri residenti nella Regione, ai quali vengono estesi tutti i benefici previsti dalla presente legge.

Art. 10

(Disposizione finale)

1. I rimborsi di cui alla presente legge, sono corrisposti, nei casi previsti e con limiti di cui all'articolo 3, per tutte le prestazioni effettuate dopo il 1° gennaio 1999.

2. Sono corrisposti i rimborsi di cui all'articolo 8 per i decessi avvenuti dopo il 1° gennaio 1999.

Art. 11

(Disposizione finanziaria)

1. Per far fronte agli oneri derivanti dal rimborso delle spese di cui agli articoli 3 e 8 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di euro 500.000,00. Tale onere di spesa è posto a carico dell'unità previsionale di base H41 mediante istituzione di apposito capitolo in conto competenza e cassa.

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 19 febbraio 2005

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese
Registrazione: Tribunale di Roma n. 569/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685074-5076.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.Lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 9.

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005 Pag. 3

Art. 48

(Incremento dello stanziamento in favore di persone anziane)

1. La riserva prevista dall'articolo 45, comma 4, della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004), nell'ambito dell'UPB H11, è incrementata di euro 1.500.000,00 da destinarsi alle iniziative a favore delle persone anziane che rimangono sole nel periodo estivo.

Art. 49

(Servizi di assistenza aggiuntiva a favore di soggetti con grave invalidità fisica, psichica e sensoriale)

1. Le aziende USL organizzano servizi di assistenza aggiuntivi nelle strutture di degenza ospedaliera a favore di soggetti affetti da grave invalidità fisica, psichica e sensoriale, dipendente da qualsiasi causa.

2. Per assistenza aggiuntiva s'intende l'insieme delle attività prestate alla persona malata come supporto psicologico e ambientale, ad integrazione delle funzioni di assistenza di base.

3. L'assistenza aggiuntiva include, in particolare, l'adeguata sistemazione del paziente disabile, il supporto psicologico, affettivo e relazionale nonché l'ospitalità di un familiare o di persona di fiducia dell'interessato, che presta assistenza al paziente, anche attraverso idonee iniziative quali la fornitura del pasto in reparto o presso la mensa del presidio e l'adeguata sistemazione nelle ore notturne.

4. La Giunta regionale individua i destinatari che beneficiano, a titolo gratuito, di quanto previsto al comma 1 e disciplina, in via generale, le procedure da adottarsi, relativamente all'assistenza aggiuntiva, nell'intero territorio regionale.

5. L'onere di euro 300.000,00 relativo al presente articolo grava sull'UPB H11.

Art. 50

(Modifiche alla legge regionale 19 novembre 2002, n. 41 "Norme in favore dei soggetti in attesa di trapianto d'organo, dei trapiantati e dei donatori")

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 41/2002, le parole: "connesse alla donazione" sono sostituite dalle seguenti: "a qualunque titolo prestate".

Art. 51

(Modifica dell'articolo 72 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 relativo al fondo regionale straordinario per il conseguimento dell'autosufficienza di sangue e successive modifiche)

1. L'articolo 72 della l.r. 2/2003 è sostituito dal seguente:



Regione Lazio

ASSESSORATO ALLA SANITÀ

L'Assessore

PROT. 144 s/p

22-07-05

OGGETTO: CODIFICA ESENZIONI, INTEGRAZIONE RIGUARDANTE I CODICI T01 e C01/C02

In riferimento all'argomento di cui all'oggetto, lo scrivente assessorato desidera rappresentare quanto segue

La Legge Regionale n.9 del 17 Febbraio 2005 ha apportato modifiche al 1° comma dell'articolo 7 della Legge Regionale 19 Novembre 2002 (Norme a favore dei soggetti in attesa di trapianto di organo, dei trapiantati e dei donatori): "A tutti i donatori di organo, o parte di esso, se consanguinei o legati da rapporto di coniugio o da altra parentela, per il trapianto tra persone viventi è concesso l'esonero totale dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie a qualunque titolo prestate".

Pertanto il tipo di esenzione spettante ai soggetti donatori di organo (codice T01 della nuova Codifica Esenzioni) non è più correlata esclusivamente all'attività della donazione ma riguarderà la totalità delle prestazioni specialistiche e Farmaceutiche(esenzione dalla partecipazione al costo ma non alla differenza dal prezzo di riferimento per tutti i farmaci di classe A)

Di conseguenza la definizione del codice T01 presente nella nuova Codifica Esenzioni sarà aggiornata nella forma seguente: "Soggetti donatori di organo (tutte le prestazioni specialistiche ai sensi della L.R. n.9 del 17 Febbraio 2005)".

In riferimento ai codici C01 e C02 ("Invalidi Civili al 100% senza indennità di accompagnamento", "Invalidi Civili al 100% con indennità di accompagnamento") si desidera ribadire che i soggetti appartenenti ad ambo le classi hanno diritto al materiale di medicazione in regime di esenzione.

Confidando in una puntuale attuazione di quanto previsto si inviano i più cordiali saluti.

L'ASSESSORE
AUGUSTO BATTAGLIA

Via Cristoforo Colombo, 212 - 00147 Roma Tel. 06.51681